



Comune di Stornara

Provincia di FOGGIA

telefono: 0885-331211

pec: protocollo@pec.comune.stornara.fg.it

via Ettore Fieramosca, 24 - 71047 - Stornara (FG)

ORDINANZA N. 15 /2024

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita per asporto e consumo di alcolici e bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, in occasione dell'evento "Primi di Puglia" dal 15 al 17 Novembre 2024 a Stornara

IL SINDACO

Premesso che:

Dal 15 al 17 Novembre 2024 a Stornara ci sarà l'evento " Primi di Puglia" come da Piano di Sicurezza presentato al Comune di Stornara avente protocollo 8031 del 08.11.2024 organizzato da parte dell'associazione Arci Travel APS con sede in Stornara alla Via Fiorentini n. 26 rappresentata dalla Sig. ra Maria Angela La Tronica quale presidente;
Travel

Considerato che:

L'evento prevede un dettagliato programma disponibile agli atti di ufficio con la presenza di 3 pubblici spettacoli di cui 2 nella serata del 15 novembre, ove è previsto alle ore 21:00 in Piazza della Repubblica l'esibizione dell'artista Giovanni Cacioppo e a seguire alle ore 22:00 sempre in Piazza della Repubblica vi sarà un concerto musicale denominato "Musiche Reali", e uno nella serata del 16 novembre alle ore 21:30 in piazza della Repubblica è previsto uno evento musicale denominato Rione Junno + DJ Set.

Nel corso dei tre giorni inoltre sono previsti percorsi enogastronomici lungo parte del Corso Ettore Fieramosca oltre a dei laboratori in Piazza Mercato;

Atteso che:

il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i gravi fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";

nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità".

Richiamate inoltre:

- la Circolare del Ministero – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U0011461 del 19/6/2017, avente ad oggetto "Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety"
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro del 18/7/2018 n. 11001/110 avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

Considerato che:

per l'evento si prevede una affluenza di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande, per assicurare il più corretto svolgimento della manifestazione e prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, è necessario adottare adeguate misure preventive che limitino temporaneamente la vendita per asporto e consumo di bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, nell'area interessata dalla manifestazione e vie limitrofe.

Rilevato che:

potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose la dispersione sul suolo di contenitori di vetro, soprattutto se frantumati, nell'area interessata dalla manifestazione e aree limitrofe, e il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

esistono ragioni di sicurezza allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità pubblica tali per cui si ritiene opportuno vietare la somministrazione, il consumo e la vendita anche per asporto di bevande alcoliche superiore a 5 volumi di gradazione alcolica ed altre bevande in contenitori di vetro e/o lattine o qualunque altro contenitore idoneo all'offesa della persona nell'area interessata alla manifestazione e vie limitrofe (da intendersi fino a un raggio di 300 metri dall'area indicata nel presente provvedimento) dal giorno 15 Novembre 2024 a partire dalle ore 16:00 e fino al giorno 7 Novembre 2024 fino alle ore 15:00;

il suddetto divieto debba essere esteso a tutti gli esercizi pubblici, ai commercianti del settore alimentare sia in sede fissa che in forma itinerante, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, nell'area interessata alla manifestazione e vie limitrofe (da intendersi fino a un raggio di 500 metri dall'area indicata nel presente provvedimento);

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Visti:

- l'art. 7-bis comma 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
- il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
- le Circolari del Ministero dell'Interno;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981.

ORDINA

che per i motivi esplicitati in premessa, in occasione dell'evento "Primi di Puglia" che si svolgerà a Stornara nelle aree in cui si svolgeranno le manifestazioni e per le vie limitrofe (da intendersi fino a un raggio di 300 metri dall'area indicata nel presente provvedimento) a partire dal giorno 15 Novembre 2024 dalle ore 16:00 e fino al 17 novembre 2024 fino alle ore 15:00;

IL DIVIETO DI

- **vendere** per asporto bevande alcoliche superiore a 5 volumi di gradazione alcolica e qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere;
- **somministrare** bevande alcoliche superiore a 5 volumi di gradazione alcolica e qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere;
- **introdurre e consumare** bevande alcoliche superiore a 5 volumi di gradazione alcolica e qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, anche già in proprio possesso;
- **somministrazione, vendita per asporto o cessione** a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di bevande alcoliche superiore a 5 volumi di gradazione alcolica e l'utilizzo di contenitori di vetro e/ o lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dei distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione.

AVVERTE CHE

L'atto fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. Salvo il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P., le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad euro 500, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

che venga predisposta un'adeguata sorveglianza delle aree interessate dall'evento da parte degli organizzatori dell'evento, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;

che copia della presente sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici, nonché notificata ai sotto indicati destinatari:

- Alla Stazione Carabinieri di Stornara (FG);
- Al Comando Provinciale CC di Foggia;
- Alla Prefettura di Foggia;
- Ai servizi di emergenza e soccorso del 118 – Centrale operativa di Foggia;
- Ai volontari della Protezione Civile;

DEMANDA

- L'adozione di eventuali provvedimenti di carattere contingente dettati da ragioni di emergenza, ordine pubblico o circolazione veicolare e pedonale, qualora se ne ravvisi la necessità, agli organi individuati dall'art. 12 del C.d.S.;
- L'installazione della relativa segnaletica temporanea/mobile ai volontari della Protezione Civile;

AVVERTE

- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (sessanta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992;
- ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. Puglia – Bari – entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Stornara, 14.11.2024



Il Sindaco
Roberto Negro